

14037.21

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO VALITUTTI

Presidente

CLOTILDE PARISE

Consigliere - Rel.

MARCO MARULLI

Consigliere

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere

EDUARDO CAMPESE

Consigliere

Oggetto

Assegno divorzile

Ud. 22/10/2020 CC
Cron. 14037
R.G.N. 16985/2016

ORDINANZA

sul ricorso 16985/2016 proposto da:

BG, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall'avvocato Borgheresi Stefano, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

SG

;

- intimato -

del
3731
2020

avverso la sentenza n. 2190/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 29/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal cons. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 29-12-2014 la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente accolto l'appello proposto da GB avverso la sentenza n.964/2014 del Tribunale di Prato e per l'effetto ha disposto l'aumento dell'assegno divorzile, a carico di GS e in favore dell'appellante, all'importo di €500 a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, confermando per il resto la sentenza di primo grado. La Corte d'appello ha rilevato che: (i) i fatti allegati a dimostrazione della dedotta riconciliazione, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, erano in buona sostanza pacifici, sicché era condivisibile la decisione del primo giudice di non dare ingresso alla prova testimoniale, essendo peraltro inammissibile la domanda di addebito del divorzio; (ii) non vi fu alcuna ricostituzione dell'*affectio maritalis*, ma solo una ripresa temporanea della convivenza dovuta ad interessi pratici di entrambi gli ex coniugi, ossia anche per comodità dell'ex marito, che si trovava più vicino al suo luogo di lavoro, nonché considerato che la B continuava ad incassare l'assegno mensile di €500 e che l'ex marito dormiva sul divano; (iii) era congruo, a titolo di assegno mensile, l'importo di €500, valutata la differenza di reddito tra gli ex coniugi, pur non essendo valida e vincolante la scrittura con cui l'ex marito si era impegnato in sede di separazione a versare all'ex moglie quell'importo.

2. Avverso questa sentenza GB propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di GS, che è rimasto intimato.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i motivi primo e secondo la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1 n.3, n.4 e n.5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.154 cod. civ., la nullità della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi. Deduce che la Corte d'appello ha omesso di considerare che la convivenza era ripresa, per il periodo di quattro-cinque mesi, con la finalità degli ex coniugi di prestarsi reciproca assistenza, essendo la ricorrente gravemente diabetica e l'ex marito convalescente per aver subito un delicato intervento chirurgico al cuore. Censura la statuizione dei giudici di merito con cui era stata esclusa la ricostituzione dell'*affectio* familiare come fattore interruttivo della separazione e condizione di improcedibilità dell'azione di divorzio, deduce che non erano state ammesse le istanze istruttorie dirette a provare la frequentazione di amici comuni, cene e viaggi di piacere e che la mancanza di intesa sessuale e di *affectio coniugalis* era stata dedotta da fatto non rilevante in tal senso, ossia dalla circostanza che l'ex marito dormiva sul divano, senza, peraltro, considerare l'età (66 la ricorrente e 64 lo S) e le condizioni di salute degli ex coniugi. Denuncia l'inesistenza della motivazione della sentenza impugnata sul punto, da ritenersi meramente apparente, e deduce di aver ampiamente evidenziato nell'atto di appello tutti gli elementi da cui risultava che nel periodo di convivenza la ricorrente e l'ex coniuge si erano presi cura l'uno dell'altra.

2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art.360, comma 1 n.3 e n.4, cod. proc. civ., l'omessa valutazione di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale affermato che l'ex moglie appellante non avesse dedotto alcun elemento utile a dimostrare l'intervenuta riconciliazione fra i coniugi, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto, e richiama quanto esposto nell'atto di appello e nelle repliche, rilevando di avere solo specificato, negli atti difensivi conclusivi, i fatti già indicati con l'atto di gravame. Inoltre rimarca di aver correttamente chiesto dichiararsi l'addebito in capo al marito, ritenendo la ricorrente interrotto il periodo di separazione, così svolgendo un'azione ex art.151 cod. civ..

3. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art.156 cod. civ. e/o dell'art.5 l.n.898/1970 e omessa e carente motivazione, per avere la Corte territoriale prima negato valore ad una scrittura privata intervenuta fra i coniugi e di seguito, contraddittoriamente, attribuito valore alla medesima scrittura per determinare l'importo dell'assegno divorzile, omettendo di considerare che il calcolo andava rivalutato alla stregua dei dati dell'inflazione, dell'aggravarsi delle condizioni fisiche della donna dovute all'avanzare dell'età, della durata del periodo di vita trascorso assieme all'ex marito, del diritto ad un mantenimento proporzionato alla condizione economica dell'ex marito e alla qualità di vita goduta in costanza di matrimonio.

4. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 4, comma 13, l. 898/1970, che conferisce al giudice il potere di anticipare la decorrenza dell'obbligo di corresponsione dell'assegno dalla data della domanda di divorzio. In caso di applicabilità della legge sul divorzio, ad avviso della ricorrente la Corte territoriale non ha indicato le ragioni in base alle quali non ha ritenuto di applicare il

temperamento introdotto dalla citata norma, avendo la Corte d'appello richiamato solo la giurisprudenza in tema di spese di lite in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado in appello.

5. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo tutti, sotto distinti ma collegati profili, la questione della ripresa della convivenza, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

5.2. Le censure formulate *sub specie* del vizio di violazione di legge sono inammissibili nella parte in cui si lamenta l'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, mirando, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. n.24054/2017 e Cass. S.U. n.34476/2019).

Nel caso di specie, la ricorrente, nel dolersi della violazione dell'art.154 cod. civ., censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata dalla ricorrente sulla base dell'assunto, imprescindibile, che sia provata la ripresa della convivenza come *affectio maritalis* ed è, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta.

Secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (Cass. 19497/2005; Cass. 19535/2014; Cass. 20323/2019).

La Corte di merito ha ritenuto, attenendosi ai suesposti principi, che le circostanze accertate (pagamento dell'assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall'ex marito durante la ripresa della convivenza -cfr. pag.n.3 ricorso- durata solo 4-5 mesi)) deponessero per la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale ed ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione idonea e superiore al "minimo" costituzionale (cfr. Cass. S.U.n.8053/2014), sicché i motivi sono infondati nella parte in cui denunciano il vizio motivazionale.

Inoltre la Corte territoriale non ha ammesso le prove testimoniali affermando che i fatti erano, in buona sostanza, pacifici, e il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* risulti priva di fondamento (Cass. n.16214/2019).

La ricorrente si limita a riproporre la propria ricostruzione dei fatti in relazione all'asserita riconciliazione, senza allegare la specifica decisività, nel senso precisato, delle circostanze che intendeva dimostrare rispetto alla valutazione probatoria effettuata dalla Corte territoriale.

6. Il quarto motivo è inammissibile.

6.1. La censura non si confronta con la *ratio decidendi*, atteso che la Corte di merito ha liquidato la somma di cui alla scrittura redatta in

sede di separazione non perché considerata vincolante nel giudizio di divorzio, bensì al fine di desumerne un valore parametrico ed indicativo per la determinazione dell'assegno divorzile. Risulta, poi, dalla sentenza (p. 3) che era stata la stessa B (odierna ricorrente) ad invocare le pattuizioni della suddetta scrittura, quanto all'assegno, di cui la Corte territoriale ha tenuto conto nei termini precisati, con le conseguenti ricadute negative sull'interesse a ricorrere.

7. Il quinto motivo è infondato.

7.1. L' art. 4 l. 898/1970 prevede che il giudice, in via derogatoria rispetto alla regola generale della decorrenza dell'assegno dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, possa anticiparne la decorrenza alla data della domanda. Si tratta di un potere discrezionale, ancorato alle circostanze del caso concreto (Cass. 20024/2014; Cass. 24991/2010) e la motivazione espressa è necessaria solo in caso di anticipazione della suddetta decorrenza (Cass. n.20024/2014 e n.212/2016), sicché non ricorre né il vizio di violazione di legge, né quello motivazionale denunciati. A ciò si aggiunga che la ricorrente neppure indica quali circostanze del caso concreto avrebbero dovuto orientare il giudice di merito ad anticipare la decorrenza dell'assegno.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, considerato che lo S è rimasto intimato.

4. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per

cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma lì 22 ottobre 2020.

Il Presidente

Antonio Valitutti

